
Parti

Ricorrente: Iraklis Haralambidis

Convenuto: Calogero Casilli

nei confronti di: Autorità Portuale di Brindisi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brindisi

Dispositivo

In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l'articolo 45, paragrafo 4, TFUE dev'essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'esercizio delle funzioni di presidente di un'autorità portuale.

(1) GU C 207 del 20.7.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-277/13) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/67/CE — Articolo 11 — Trasporto aereo — Servizio di assistenza a terra — Selezione dei prestatori)

(2014/C 409/19)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e F.W. Bulst, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: Inez Fernandes, T. Falcão e V. Moura Ramos, agenti)

Dispositivo

- 1) La Repubblica portoghese, non avendo adottato le misure necessarie perché sia istituita una procedura di selezione dei prestatori autorizzati a fornire servizi di assistenza a terra per le categorie «bagagli», «operazioni in pista» nonché «merci e posta» negli aeroporti di Lisbona, Porto e Faro, conformemente all'articolo 11 della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272, pag. 36), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale articolo.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

(1) GU C 233 del 10.8.2013

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eparchiako Dikastirio Lefkosias — Cipro) — Sotiris Papasavvas/O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi, Giorgios Sertis

(Causa C-291/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2000/31/CE — Ambito di applicazione — Causa per diffamazione)

(2014/C 409/20)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Parti

Ricorrente: Sotiris Papasavvas

Convenuti: O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi, Giorgios Sertis

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che la nozione di «servizi della società dell'informazione», ai sensi di tale disposizione, ricomprende servizi che forniscano informazioni on line per i quali il prestatore è remunerato non dal destinatario, bensì grazie ai proventi derivanti dalle pubblicità commerciali che appaiono su un sito Internet.
- La direttiva 2000/31 non osta, in un procedimento come quello principale, all'applicazione di un regime di responsabilità civile per diffamazione.
- 3) I limiti alla responsabilità civile previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 non riguardano il caso di una casa editrice che disponga di un sito Internet sul quale venga pubblicata la versione on line di un giornale, ove detta casa editrice sia peraltro retribuita con i proventi derivanti da pubblicità commerciali diffuse su tale sito, qualora sia a conoscenza delle informazioni pubblicate ed eserciti un controllo sulle stesse, a prescindere dal fatto che l'accesso a detto sito sia gratuito o a pagamento.
- 4) I limiti alla responsabilità civile previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 sono applicabili nel contesto di una controversia tra privati vertente sulla responsabilità civile per diffamazione, ove ricorrano le condizioni previste da detti articoli.
- 5) Gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 non consentono al prestatore di un servizio della società dell'informazione di opporsi alla proposizione di un'azione giudiziaria di responsabilità civile nei suoi confronti e, conseguentemente, all'adozione di misure provvisorie da parte di un giudice nazionale. I limiti alla responsabilità previsti da tali articoli possono essere invocati dal prestatore conformemente alle disposizioni di diritto nazionale che ne garantiscono la trasposizione o, in loro assenza, ai fini della sua interpretazione conforme. Di contro, nel contesto di una controversia come quella oggetto del procedimento principale, la direttiva 2000/31 non può, di per sé, istituire obblighi in capo a un singolo e non può pertanto essere invocata, di per sé, nei suoi confronti.

(¹) GU C 207 d	el 20.7.2013
----------------	--------------

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen

(Causa C-328/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/23/CE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti — Obbligo del cessionario di mantenere le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo sino all'entrata in vigore di un altro contratto collettivo — Nozione di contratto collettivo — Normativa nazionale ai sensi della quale un contratto collettivo risolto continua a produrre effetti sino all'entrata in vigore di un altro contratto)

(2014/C 409/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio